

Criteria e modalità per la concessione di compartecipazione in occasione della Festa della Toscana

Art. 1 - Obiettivi

1. Il presente atto disciplina i criteri e le modalità con cui l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di compartecipazione ad iniziative proposte da soggetti privati in occasione della Festa della Toscana;

Art. 2 - Beneficiari

1. Possono richiedere la compartecipazione: associazioni, enti privati, cooperative e gruppi culturali, sportivi e ricreativi, senza scopo di lucro, con sede legale nel territorio regionale toscano;
2. non sono ammesse forme di compartecipazione a favore di organizzazioni politiche, sindacali, o rappresentative di categorie economiche;
3. la proposta di compartecipazione implica necessariamente anche la richiesta di utilizzazione del marchio del Consiglio e del logo della Festa della Toscana.

Art. 3 - Modalità di concessione

1. Le compartecipazioni sono concesse, previa istruttoria del settore competente in materia, attivata su richiesta del titolare della funzione, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza;

Art. 4 – Misura e modalità di erogazione del contributo

1. L'entità del finanziamento concesso, è determinata dall'Ufficio di presidenza sulla base della scheda istruttoria predisposta dal settore competente in materia;
2. l'onere finanziario a carico del Consiglio non può essere superiore al 70% del finanziamento richiesto risultante dal piano previsionale di spesa;
3. il concorso finanziario è liquidato in un'unica soluzione.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande

1. Le proposte, formulate sulla base del modello di cui all'allegato A, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e devono contenere:
 - a) dettagliata descrizione dell'iniziativa, che dia conto delle finalità, dei tempi, dei luoghi e dei modi di realizzazione, e dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella iniziativa;
 - b) dettagliata descrizione del piano finanziario previsionale di spesa, articolato secondo le voci di spesa di cui all'art. 7, e di entrata, comprensivo sia delle eventuali sponsorizzazioni e dei contributi concessi da soggetti pubblici e/o privati, sia dell'indicazione del finanziamento richiesto al Consiglio regionale;
 - c) per le proposte di servizi tipografici, indicazione della tipologia, quantità, formato e caratteristiche grafiche;
 - d) per le richieste di strutture consiliari, indicazione dell'uso della struttura e dichiarazione del legale rappresentante che l'iniziativa non comporta per il soggetto proponente, neppure in via occasionale, lo svolgimento di attività di carattere commerciale;
 - f) dichiarazione del legale rappresentante che il soggetto proponente rispetta le norme previste dall'art. 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122), o non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122);
 - g) atto costitutivo e/o Statuto;

- h) dichiarazione del legale rappresentante che l'iniziativa non comporta neppure in via occasionale, lo svolgimento di attività di carattere commerciale;
- i) dichiarazione del legale rappresentante che solleva il Consiglio da ogni pretesa o responsabilità verso terzi per fatti connessi all'iniziativa;
2. Le proposte devono essere presentate al Presidente del Consiglio, e devono pervenire all'Ufficio "Archivio-Protocollo" del Consiglio regionale, di norma, almeno 30 giorni prima della data di inizio delle celebrazioni della Festa della Toscana, secondo le modalità specificamente indicate nell'avviso pubblico.

Art. 6 - Criteri di valutazione.

1. Nell'esame delle proposte di evento, si terrà conto, ai fini della selezione, dell'ammissione al cofinanziamento e della determinazione della relativa entità, dei seguenti elementi di valutazione:
- a) coerenza con il tema della festa della Toscana;
 - b) qualità e rilevanza dei profili: storico, culturale, sociale della comunità e del territorio;
 - c) coerenza del piano previsionale di spesa rispetto ai contenuti dell'iniziativa;
 - d) livello territoriale dell'iniziativa;
 - e) gratuità di accesso del pubblico alle attività organizzate;
2. la valutazione è effettuata dall'Ufficio di Presidenza, che delibera l'entità della compartecipazione.

Art. 7 - Spese ammissibili.

1. Sono ammissibili le spese direttamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa ed effettivamente sostenute, intestate al beneficiario, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla data di svolgimento della manifestazione, individuabili nelle seguenti tipologie di spesa:
- a) acquisto di beni strumentali non durevoli necessari per l'attuazione dell'iniziativa;
 - b) il fitto per l'utilizzo, per i soli scopi della manifestazione, di locali, impianti o strutture;
 - c) le spese di allestimento dei locali, impianti o strutture, addobbi, scenografie, opere grafiche, montaggio, smontaggio, ecc;
 - d) le spese per la sola pubblicità e divulgazione dell'iniziativa (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
 - e) eventuali premi e riconoscimenti;
 - f) eventuali compensi ufficiali per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del programma approvato;
 - g) eventuali spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del programma approvato.

Art. 8 – Spese inammissibili

1. Non sono ammissibili:
- a) le spese per l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
 - b) le spese per l'acquisto di beni mobili registrati;
 - c) le spese per l'ordinario funzionamento dell'organizzazione proponente.
 - d) le spese di mera liberalità di qualunque genere;
 - e) acquisto di beni durevoli;
 - f) compensi ad amministratori, dirigenti e soci del soggetto beneficiario e organizzatore.

Art. 9 - Rendicontazione

1. A conclusione dell'iniziativa, e comunque non oltre novanta giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario, a firma del legale rappresentante, deve presentare:
- a) relazione dettagliata dell'avvenuto evento, come dalla descrizione di cui all'art. 5 comma 1 lett. a., con allegata copia del materiale pubblicitario ed altro materiale eventualmente prodotto;

b) rendiconto finanziario di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'evento, come da piano finanziario previsionale di cui all'art. 5 comma 1 lett. b., con allegate copie quietanzate dei giustificativi di spesa intestate al beneficiario – sino all'importo della compartecipazione concessa - secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia contabile;

Art. 10 - Revoca e rideterminazione

1. L'Amministrazione procede alla revoca del finanziamento nel caso di mancata realizzazione o di modifica sostanziale dell'iniziativa per cui è stato concesso, nonché per la mancata o parziale presentazione, non giustificata, della documentazione suddetta nei termini di cui all'art. 9;
2. nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore alla compartecipazione, si procede alla rideterminazione della stessa;
3. nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la realizzazione dell'iniziativa risulti parziale, l'Ufficio di presidenza, valutati i risultati conseguiti, può provvedere alla rideterminazione della compartecipazione, riconoscendo a rendiconto solo le spese direttamente riferibili all'iniziativa, o provvedere altrimenti alla revoca;
4. nel caso in cui risultino falsità nelle dichiarazioni si procede alla revoca della compartecipazione.
5. qualora la documentazione prescritta pervenga entro 90 giorni dalla conclusione dell'evento in forma incompleta o irregolare è ammessa la regolarizzazione della stessa purché pervenga entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta di integrazione;

Art. 12. - Verifiche e controlli.

1. Il Consiglio dispone, ai sensi della normativa vigente, verifiche a campione sulla documentazione presentata a rendiconto.

Art. 13 - Modifiche.

1. Eventuali modifiche ed integrazioni delle presenti linee guida ed allegati sono disposte con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 14 - Disposizione di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme che disciplinano l'attività dell'Ufficio di Presidenza.